

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	217
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 (1691)	217, 218
PRESIDENTE	217
CERVONE, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	218
RUSSO FERDINANDO, <i>Relatore</i>	217
SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	218
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BELCI: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente porto di Trieste (1801)	218
PRESIDENTE	218, 219
CERVONE, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	219
MAROCO, <i>Relatore</i>	218
SKERK	219
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	220

La seduta comincia alle 9,30.

DAGNINO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo gli onorevoli Bianchi Gerardo e Mancini Antonio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 (1691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 ».

Come i colleghi ricordano, per questo disegno di legge nella seduta del 1° ottobre la Commissione aveva adottato in via di principio un emendamento, comportante maggiore spesa, sul quale la Commissione V ha espresso parere favorevole condizionato.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Nella seduta del 1° ottobre la Commissione aveva approvato il principio di prorogare per un

quinquennio il contributo in favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo e di elevarlo a 245 milioni a partire dal 1970. Su tale emendamento la Commissione bilancio — come ha già riferito il Presidente — ha espresso parere favorevole purché l'ammontare del contributo statale sia contenuto entro il limite massimo di 120 milioni, sia per il 1969 che per il 1970. Ritengo che il testo del provvedimento, da me rielaborato sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio, possa essere accettato. Ne sollecito pertanto l'approvazione.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole al nuovo testo del disegno di legge.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Anche io sono favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo.

L'articolo 1 nel testo originario è del seguente tenore:

ART. 1.

Il contributo annuo che il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268, è prorogato per il triennio 1969-1971, e non potrà superare l'importo annuo di 120 milioni.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« Il contributo annuo che il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268, è prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potrà superare l'importo di 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di lire 245 milioni per ciascuna delle successive tre annualità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 nel testo originario è del seguente tenore:

ART. 2.

All'onere di lire 120.000.000 derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1969 si farà fronte mediante riduzione di pari impor-

to del fondo speciale destinato al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969-1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Belci: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente porto di Trieste (1801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Belci: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente porto di Trieste ».

L'onorevole Marocco ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROCCO, *Relatore*. Con la legge 9 luglio 1967, n. 589, veniva istituito l'Ente autonomo del porto di Trieste. Veniva in tal modo riordinato l'organismo preposto alla gestione portuale, alla luce delle nuove esperienze in atto nel nostro paese e tenendo conto delle particolarità del porto giuliano.

Con l'attuazione di tale legge, il personale dipendente dell'azienda dei magazzini generali veniva assorbito dall'ente porto.

Allo scopo di salvaguardare i diritti acquisiti del suddetto personale, veniva stabilito,

con un apposito articolo, che fino alla emanazione del regolamento organico il personale stesso conservava le stesse qualifiche e la medesima retribuzione.

Poiché tale regolamento organico necessita del coordinamento e del parere di merito sia del Ministero della marina mercantile che del Ministero del tesoro, sono previsti dei tempi piuttosto lunghi per il suo iter, e la sua definitiva emanazione.

Nel frattempo, le interpretazioni controverse sull'articolo 25 e sull'ultimo comma dell'articolo 24 della sumenzionata legge, non hanno consentito di dar luogo ad aumenti di retribuzione e a modifiche di qualifiche, congelando, così, in pratica, le posizioni dei dipendenti al momento in cui avveniva il passaggio dalla vecchia azienda dei magazzini generali all'Ente autonomo del porto di Trieste.

Infatti, il comitato direttivo dell'ente porto, in data 15 gennaio 1968, deliberava di affidare mansioni di categoria superiore ad un impiegato, a copertura di un posto resosi vacante. La relativa delibera, però, non veniva ratificata dal Ministero della marina mercantile, poiché contrastava con quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 24 della citata legge n. 589 del 1967.

Tale legge, come ho già accennato, congelava, in sostanza, le qualifiche e la retribuzione di tutti i dipendenti della cessata azienda.

A seguito della mancata ratifica ministeriale è nata una controversia tra gli organi direttivi dell'ente portuale, le organizzazioni sindacali e l'autorità tutoria, mentre il personale interessato ha effettuato uno sciopero.

Il Ministero della marina mercantile convocava le parti interessate, per tentare di chiarire la situazione. Si perveniva, così, ad una soluzione provvisoria del delicato problema nel modo seguente: si riconosceva di fatto alla mansione di categoria superiore tutto quanto stabilito dalle norme del contratto collettivo di lavoro, e, nello stesso tempo, si chiedeva un parere al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato riconfermava il suo parere restrittivo già precedentemente espresso, e cioè che le qualifiche e le retribuzioni del personale in questione dovevano rimanere bloccate fino all'entrata in vigore del regolamento organico.

Tuttavia è evidente che il legislatore, al momento di approvare la citata legge n. 589, intendeva salvaguardare nella maniera più assoluta i diritti acquisiti del personale in questione, ed infatti prevedeva che le qualifiche

e le retribuzioni dello stesso fossero agganciate alle medesime qualifiche ed alle medesime retribuzioni del personale già dipendente dall'ente autonomo del porto di Trieste.

Pertanto, allo scopo di evitare disparità nel trattamento economico del personale dell'ente porto, nel senso che dell'aumento di retribuzione, previsto dalle norme del contratto collettivo di lavoro, ne benefici soltanto una parte dei dipendenti, è stata presentata la proposta di legge in discussione, che prevede l'unica maniera valida per andare incontro alle giuste rivendicazioni dei lavoratori interessati, fugando ogni dubbio sulla interpretazione da dare agli articoli 24 e 25 della legge n. 589.

Confido, pertanto, che gli onorevoli colleghi vogliano, unanimamente e sollecitamente, approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SKERK. Il mio gruppo è favorevole al provvedimento. Vorrei soltanto sollecitare l'onorevole Sottosegretario affinché si renda interprete presso il suo dicastero della necessità della rapida emanazione del regolamento organico dell'ente porto di Trieste.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CERYONE, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Onorevole Skerk, tengo ad assicurarla dell'impegno del Ministero per risolvere il problema. Il Ministero aveva già preparato un regolamento organico del porto di Trieste, se non che sono sorti conflitti interpretativi tra lo stesso Ministero e il Consiglio di Stato. Speriamo di poter risolvere al più presto la questione. Intanto ci auguriamo che, anche con questa leggina che si sta per approvare, si possano eliminare gli scogli sorti in sede di applicazione del penultimo comma dell'articolo 24. Pertanto il Governo si dichiara favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Il personale in regolare servizio presso l'azienda alla data di entrata in vigore della

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1969

presente legge passa alle dipendenze dell'ente. Fino all'emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 25, continueranno ad essere applicate le norme che già regolavano il trattamento economico e lo stato giuridico del personale stesso ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 » (1691).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Belci: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il tratta-

mento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente porto di Trieste » (1801).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Ballarin, Battistella, Belci, Canestrari, Gebrelli, Ceravolo Sergio, Damico, Foscarini, Giachini, Guerrini Giorgio, Guglielmino, Marocco, Marraccini, Merli, Monaco, Reale Giuseppe, Russo Ferdinando, Salomone, Scianatico, Skerk, Squicciarini, Turnaturi.

Sono in congedo:

Bianchi Gerardo e Mancini Antonio.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO